

Rep. n. 211/2015
Prot. n. 3631 del 12.2.2015



Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

e

la Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2015,

e

la Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia, P.I.V.A. 04921570489, rappresentata dal Presidente della Fratelli Alinari. Fondazione per la Storia della Fotografia, Comm. Claudio de Polo Saibanti, nato a Genova il 17.7.1941 e residente a Trieste - Strada Costiera, 16 - domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Firenze, largo Fratelli Alinari n. 15, come sancito dall'Atto Costitutivo del 28 settembre 1998 e successive modifiche, nel seguito indicata come "Fondazione",
congiuntamente di seguito anche indicate "Parti",

Premesso che

a) la Fratelli Alinari, costituita a Firenze nel 1852, è la più antica azienda al mondo tuttora operante nel campo della fotografia e nel fondamentale settore delle immagini e della comunicazione;

- b) la Fondazione ha come obiettivo lo studio, la valorizzazione e la diffusione della cultura fotografica attraverso la realizzazione di progetti scientifici e attività di ricerca volti allo sviluppo e alla diffusione, in varie modalità e anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie, dell'immagine fotografica in tutte le sue forme, compresa la comunicazione audio visiva e multimediale;
- c) la Fondazione ha realizzato, assicurandone la relativa gestione, in Firenze il Museo Nazionale di Storia della Fotografia (MNAF);
- d) la Fondazione ha realizzato un progetto per la costituzione di un Museo e del relativo spazio espositivo multimediale, AIM - Alinari Image Museum, a Trieste, nel seguito indicato come "AIM";
- e) in data 15 settembre 2014 la Fondazione ha sottoscritto la concessione da parte del Comune di Trieste dei locali del Bastione Fiorito del Castello di San Giusto in Trieste per complessivi mq. 500,30, per la realizzazione dell'AIM, e per il quale la Regione, con apposita Legge Regionale, ha erogato un contributo speciale;
- f) la Fondazione gestisce l'AIM, costituito da:
- un *database* contenente 50.000 immagini digitalizzate ad alta risoluzione e consultabili attraverso un albero gerarchico articolato in 61 classi iconografiche e 8.000 termini controllati organizzati fino a 6 livelli di approfondimento;
 - uno spazio espositivo articolato per progetti multimediali e mostre di fotografia tradizionale;
 - gli allestimenti strumentali e tecnologici necessari al funzionamento della propria attività.
- g) l'attività svolta dall'AIM è la seguente:
- esposizione permanente dedicata all'immagine digitale e alla comunicazione visiva: creazione di un percorso espositivo permanente interattivo, attraverso la consultazione e la navigazione nelle immagini digitali, consentita da infrastrutture tecnologiche

all'avanguardia. L'immagine digitale potrà essere affiancata da stampe fotografiche tradizionali ricercando possibili integrazioni e sinergie di studio. Verranno altresì presentate e trasmesse al pubblico le potenzialità di nuovi prodotti, ambienti e tecnologie dedicate all'elaborazione dell'immagine digitale, sviluppate dalla Alinari e dai partner di AIM, al fine di trasformare lo spazio in luogo di eccellenza per la sperimentazione (immagine tridimensionale, immagine in movimento, immagine virtuale).

- mostre temporanee: mostre multimediali che sviluppano il tema dell'immagine e della comunicazione visiva in tutte le sue declinazioni, in collaborazione con alcune delle principali Istituzioni Nazionali ed Internazionali del settore.
- attività didattica: l'AIM promuove - anche con la collaborazione dei propri partner scientifici ed istituzionali - l'organizzazione di *workshop* dedicati al tema della tecnologia digitale e delle sue applicazioni, in particolare per quel che riguarda l'ambiente dei beni culturali, dell'arte e della comunicazione.

h) l'AIM:

- si inserisce nel panorama italiano dei beni culturali distinguendosi e mostrando il proprio valore per unicità e innovazione,
- sarà supportato da un Comitato di altissimo profilo e da Partner tecnologici di altissimo livello internazionale,
- sarà collegato al Museo Nazionale della Fotografia Alinari di Firenze, a sua volta in rapporto scientifico con i più importanti Musei ed enti nazionali ed internazionali.

i) la Fondazione è autorizzata dal Comune di Trieste a ricercare ed ottenere sponsorizzazioni per la realizzazione dell'AIM e degli eventi e manifestazioni correlati.

l) l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento

superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti hanno manifestato il proprio interesse a stabilire e consolidare sinergie volte ad un'ampia ed organica collaborazione nei temi del Patrimonio culturale nell'ambito della fotografia e dell'immagine multimediale, nonché della divulgazione scientifica e, pertanto, a sviluppare iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, alla conoscenza, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e scientifico.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

1. L'Università degli Studi di Trieste si impegna a:

- promuovere la Convenzione, il programma espositivo e le attività culturali dell'AIM.
- promuovere e favorire le attività dell'AIM attraverso i propri contatti e i propri canali di comunicazione.
- promuovere la creazione di sinergie con le Università italiane ed *in primis* della Regione Friuli Venezia Giulia, dei paesi dell'Est Europa e del bacino del Mediterraneo, che storicamente, geograficamente e economicamente gravitano attorno alla città di Trieste.
- sostenere, senza oneri finanziari, le attività dell'AIM contribuendo a progetti espositivi attinenti i propri ambiti di studio collegati all'attività svolta dall'AIM, nonché promuovendo una collaborazione volta a identificare e applicare le tecnologie multimediali più idonee alla divulgazione e distribuzione delle immagini di cui la Fondazione può legittimamente disporre, anche mediante il coinvolgimento di propri studenti di ogni livello, assegnisti di



ricerca e personale docente e ricercatore, nel rispetto della disciplina contenuta nella presente Convenzione Quadro e degli eventuali atti e accordi ad essa riconducibili.

2. La Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia si impegna a:

- concordare ogni anno con l'Università degli Studi di Trieste il piano delle manifestazioni espositive e delle attività che saranno presumibilmente svolte nell'AIM. Pur mantenendo una propria totale autonomia, l'AIM potrà evidentemente essere collegato anche alle attività scientifiche e agli eventi promossi dall'Università degli Studi di Trieste, con l'obiettivo di creare uno dei poli culturali e scientifici di rilevante significato e riferimento per il nostro Paese.
- offrire varie forme di ingresso agevolato e di fidelizzazione agli studenti dell'Università di Trieste. Tutti gli studenti dell'Università di Trieste inoltre potranno usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti editoriali e multimediali Alinari in vendita al bookshop dell'AIM.
- concordare con l'Università degli Studi di Trieste visite guidate per gli studenti, laboratori specifici, giornate a tema e un programma di workshop e conferenze, da inserire nell'attività didattica annuale prevista dallo spazio multimediale Alinari.
- mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Trieste, i locali dell'AIM per l'esposizione/presentazione delle proprie ricerche scientifiche e tecnologiche, secondo accordi che verranno di volta in volta valutati e nel rispetto del disciplinare di concessione sottoscritto tra il Comune di Trieste e la Fondazione per i locali in uso all'AIM, del cui contenuto la Fondazione informerà l'Università.

La Fondazione potrà citare l'Università degli Studi di Trieste sulla comunicazione delle iniziative espositive e degli eventi che saranno realizzati congiuntamente con l'AIM.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di

entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa

disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione Quadro.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università degli Studi di Trieste la referente è la prof.ssa Cristina Benussi, collaboratore del Rettore per i Rapporti culturali con il territorio ed iniziative culturali di Ateneo, che entra a far parte del Comitato dell'AIM impegnandosi a partecipare alle relative riunioni.

Per la Fondazione Alinari la referente è la dott.ssa Emanuela Sesti.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni della Fondazione né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della Fondazione.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla Fondazione; è parimenti esclusa ogni garanzia della Fondazione per le obbligazioni contratte dall'Università.

Art. 8 – Borse di avviamento alla ricerca e Assegni per collaborazione ad attività di ricerca

Se ritenuto d'interesse da parte della Fondazione, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte della Fondazione. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico della Fondazione, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.



La Fondazione potrà inoltre finanziare o cofinanziare assegni per collaborazione ad attività di ricerca da attivarsi presso i Dipartimenti. Possono essere destinatari di tali assegni studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca e in possesso del diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni), individuati mediante le procedure pubbliche di selezione di cui all'art. 22 della L. 240/2010.

Articolo 8 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Negli atti e/o accordi di cui all'art. 3 che definiscano le modalità di svolgimento di attività o ricerche specifiche, anche nell'ambito di progetti multidisciplinari, potrà essere prevista e regolata anche l'eventuale messa a disposizione di attrezzature, spazi e servizi tecnici, compresi quelli informatici, di una delle Parti o di entrambe, qualora ciò sia dalle stesse ritenuto funzionale al raggiungimento dell'obiettivo comune.

Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 12 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni quattro, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quadriennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 13 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 14 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore



Per la Fratelli Alinari. Fondazione per la

Storia della Fotografia

Il Presidente



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 della presente Convenzione.

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore



Per la Fratelli Alinari. Fondazione per la

Storia della Fotografia

Il Presidente

